

Scheda n. 329

Trasferimenti personale docente per a.s. 2011-12 (OM 16/11)

Personale scolastico

In esecuzione al Contratto Collettivo Nazionale sulla mobilità del personale della scuola, il MIUR ha emanato l'[O.M. n° 16/11](#).

Rispetto alla analoga normativa dello scorso anno le novità del CCNL relative al mondo della disabilità sono le seguenti:

Art. 7 - Precedenze.

Per la precedenza V - **Assistenza a familiari disabili**, riguardante parenti ed affini di secondo grado, il Contratto riconosce la precedenza esclusivamente al **coniuge** ed al **figlio con disabilità**, nonchè assistenza del **figlio unico al genitore con grave disabilità** (per altri parenti e affini la precedenza è riconosciuta nella mobilità annuale).

Circa il diritto alla scelta della **sede di lavoro** disponibile, si considera quella **più vicina al domicilio dell'assistito** e non più di chi assiste.

Art. 22, comma 8 - Docenti soprannumerari.

Per **docenti di sostegno** che risultassero **soprannumerari** viene precisato che, se nel corso dei trasferimenti si determini nell'Istituto di titolarità dell'interessato una **disponibilità di posto**, non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata ed il docente viene riassorbito nella scuola. Nel caso di concorrenza di più soprannumerari, **viene riassorbito chi precede nella graduatoria formulata dal Dirigente Scolastico.**

Nota 5/bis alle Tabelle di valutazione del personale docente (Allegato D)

Il trasferimento dal sostegno a posto comune o viceversa, **interrompe la continuità di servizio** nella scuola e nel Comune.

18-03-2011

Salvatore Nocera

Responsabile dell' Area Normativo-Giuridica
dell'Osservatorio Scolastico sull'Integrazione dell'AIPD Nazionale
E-Mail: osservscuola.legale@aipd.it